

STATUTO

SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSO CB VIA CESARE BATTISTI
74

Numero REA: CB - 212350

Codice fiscale: 01873090706

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto con raccolta n. 6967

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Busso, la Società Cooperativa denominata:

"SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, nei modi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, ove non derogate ed in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera (comprese le norme relative al Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo settore, che si applicano ove non derogate ed in quanto compatibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 1 e 40 comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 117/2017);
- 2) - le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative, in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e si applicano alle stesse le disposizioni del suddetto decreto nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della legge 381/1991 come modificato dall'art. 17 comma 1 del citato D.Lgs. 112/2017;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative (ai sensi dell'art. 2520 comma 1 del codice civile);
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale -

finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- servizi di pulizia e manutenzione di ambienti sia pubblici che privati, compresi uffici, abitazioni, strade, magazzini e piazzali; servizi di raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili) e gestione di impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché gestione di impianti di raccolta differenziata dei rifiuti eventualmente stipulando convenzioni con enti pubblici e con enti privati;
- servizi di sgombero neve e spargimento sale;
- progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, nonché di strutture di servizio pubblico e privato (lidi, parcheggi) e impianti;
- servizi di trasporto di persone o merci in proprio e per conto terzi;
- attività di facchinaggio e relativi servizi preliminari e di complemento quali insacco, legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco;
- servizi di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti esterni di illuminazione pubblica, di fognatura, di depurazione e dei servizi acquedottistici, compresa la

gestione di opportune tecnologie finalizzate alla ricerca di

perdite delle reti idriche comunali;

- attività legate al movimento degli automezzi di enti locali, singoli o associati, ivi compresa la guida degli stessi; servizio scuolabus;

- gestione e manutenzione di impianti a destinazione collettiva quali parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini e spiagge;

- servizi di portierato;

- disbrigo di pratiche presso enti pubblici e privati, richieste e ritiro di certificati e documenti, richieste e ritiro di farmaci ed esami clinici, spesa alimentare, attività di spedizione a mezzo posta e corriere;

- gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi;

- produzione e personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali; prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza per la sicurezza informatica, logica e fisica;

- servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici esercizi e comunità;

- servizi riguardanti l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle strutture turistiche e ricettive di ogni genere;

- servizi di ricezione ed ospitalità in strutture turistiche, alberghiere e di ristorazione;

- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture della ristorazione, alberghiere e turistiche;

- distribuzione di pasti precotti, gestione di mense e self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e pubbliche;

- assistenza tecnica organizzativa agli enti locali, agli enti subregionali, agli enti pubblici nel campo dei servizi oggetto di esternalizzazione;

- gestione di strutture ricettive, di ristorazione, turistiche, sportive e del tempo libero;

- gestione di bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi;

- commercializzazione di attrezzature e materiale di consumo per bar, alberghi e ristoranti e comunità;

- servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili;

- addestramento e specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;

- attività di manutenzione di verde pubblico o privato; gestione di mense per conto terzi, gestione centri di accoglienza, socializzazione, case di riposo e centri di

assistenza in generale;

- attività e servizi di assistenza domiciliare; gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, servizi e centri di riabilitazione; attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare;

- servizi di trasloco pubblico e privato;

- servizi relativi alla gestione di biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali di interesse culturale, artistico, storico e servizi culturali in genere;

- restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, organizzazione e gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;

- consolidamento di edifici e strutture murarie;

- progettazione e gestione di laboratori di ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro battuto;

- promozione e partecipazione a ricerche sulla diversabilità suscettibili di applicazione presso gli istituti, gli Enti, le Cooperative ed i Consorzi;

- ideazione, elaborazione e promozione di iniziative e/o programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo alle persone a disagio, emarginate e svantaggiate;

- programmazione e realizzazione di formazione e, in particolare, il concorso a potenziare, tramite la formazione, le capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa, tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di occupazione, dei lavoratori in mobilità, cassaintegrati, disoccupati e comunque di lavoratori interessati a processi di riqualificazione e di riconversione.

La società potrà inoltre compiere ogni attività affine, o complementare alle precedenti, fermo restando che le attività sopradette: non potranno essere esercitate contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge; non potranno essere esercitate in contrasto con le norme che regolano l'esercizio delle attività professionali in genere e in particolare delle attività professionali protette, nè con le norme che fissano riserve di attività.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio e la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi, nei limiti di legge.

I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della società ai

sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

Ai sensi dell'art. 10 n. 8, del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, la società è in ogni caso considerata Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) lavoratori di ambo i sessi che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura delle attività esercitate dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91 e successive modificazioni;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti stabiliti dalla legge.

Possono altresì essere soci, nei limiti di legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, purchè la cooperativa abbia almeno nove soci.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa (art. 4, secondo comma, Legge 381/1991).

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza a quella della cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della

	condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; Se trattasi di persone giuridiche (nei limiti di legge) oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Art. 7 (Obblighi del socio) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: * del capitale sottoscritto; * della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; * del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	

dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- a) nel caso di cui all'art. 2531 c.c.;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, ove esistente, o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;
- d) nel caso dell'articolo 2286 del codice civile;
- e) nel caso di cui all'articolo 2288 comma primo, del codice civile;

f) nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione, da parte dello stesso organo, al socio di rimuoverne, ove possibile la causa.

La delibera di esclusione va comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al socio che nei sessanta giorni può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma del codice civile, il tutto nei limiti delle disposizioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

SOCI VOLONTARI

Art. 15 (Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre

opposizione al Tribunale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 (Ristorni)

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, delibera sulla ripartizione di ristorni ai soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso la ripartizione dei ristorni va effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545 sexies codice civile.

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, oltre alle altre materie previste dalla legge:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo di controllo o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti di legge, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui ai successivi articoli.

Nei casi di cui alle lettere d) ed e), negli altri casi previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

L'Organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli Amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- * i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- * la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- * eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci, salvo che la legge stabilisca diversamente con disposizione inderogabile.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 22 (Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto)

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e devono pervenire alla società entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

L'Organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli Amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- * i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- * la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- * eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci, salvo che la legge stabilisca diversamente con disposizione inderogabile.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 23 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)

del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi

espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Sono salve le norme di legge che prevedono quorum costitutivi e/o deliberativi diversi con disposizione inderogabile.

Art. 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano

iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia Amministratore o Sindaco della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente; in assenza di costoro, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Amministrazione)

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale (consiglio di amministrazione) composto di tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori restano in carica per il suddetto periodo salvo revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la corresponsione di eventuali indennità o compensi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri eleggono fra i propri membri il presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima

dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservino espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 29 (Controllo della società)

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica - Regolamenti)

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la società deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti

mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

Art. 33 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Marilina GIANCOLA, Michelino BAIOLI, ZICCARDI Nicola, notaio Claudia Oliva - segue impronta del sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N.445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.